



Concordato preventivo n. 6/2020  
Liquidatore ex art. 182 L.F: dott. F. Ingenito

**TRIBUNALE DI BRINDISI**  
**UFFICIO ESECUZIONI CONCORSALE**  
**ORDINANZA DI VENDITA DELEGATA**



Il Giudice Delegato

- letti gli atti e i documenti del Concordato preventivo n. 6/2020;
- visto il programma di liquidazione del Liquidatore del 21.07.2023 ed il pedissequo provvedimento di questo G.D. in data 05.09.2023;
- ritenuto che non è ravvisabile l'esigenza che questo Giudice proceda direttamente alla vendita dei beni facenti parte dell'attivo della procedura;
- ritenuta altresì l'opportunità di procedere alla vendita con le forme di cui all'art. 571 c.p.c., non ritenendo, allo stato, sussistenti i presupposti di cui all'art. 569, co. 3, c.p.c. per disporre la vendita con incanto;
- atteso che, inoltre, ai sensi dell'art. 569, co. 3, c.p.c. come da ultimo modificato con d.l. 3 maggio 2016 n. 59, recante "disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali" il Giudice, con l'ordinanza di vendita, "*stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice*";
- rilevato che nella presente procedura non risultano elementi per ritenere che la vendita con modalità telematiche possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;

**DISPONE**

che la vendita abbia luogo con modalità telematica secondo il modello della vendita sincrona, di cui all'art. 21 D.M. 26.2.2015, n. 32, alle condizioni riportate nella presente ordinanza e nel programma di liquidazione

**INDIVIDUA**

i beni da porre in vendita nei lotti formati nel programma di liquidazione e nella relazione di stima dell'esperto, da intendersi qui integralmente richiamata.

**AVVERTE**

che l'offerta, per essere valida, deve essere pari al prezzo base stabilito con le modalità appresso indicate, **NON ESSENDO POSSIBILE UNA OFFERTA MINIMA** ex art. 571, comma 2, c.p.c.. La cauzione deve corrispondere al **10%** del prezzo offerto. Il rilancio minimo delle offerte in aumento viene stabilito nella misura pari al **2%** del prezzo base, arrotondato in eccesso.

L'offerente deve consultare la perizia, alla quale si fa espresso rinvio, non solo per la descrizione dettagliata e compiuta del compendio posto in vendita ma anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

**DISPONE**

che il **liquidatore dott. F. Ingenito** svolga le operazioni di vendita, proceda alla determinazione del valore dell'immobile secondo quanto contenuto nella relazione peritale.

**DISPONE**

che il liquidatore, subito dopo il deposito della presente ordinanza, utilizzi il conto corrente intestato al **Tribunale di Brindisi, Concordato preventivo n. 6/2020, già aperto, vincolato all'ordine del Giudice Delegato**, presso istituto di credito, **si precisa che, all'operazione di apertura del conto corrente non è applicabile la normativa sull'antiriciclaggio**, pertanto, non sarà necessario indicare alcun titolare effettivo; il liquidatore, agendo in qualità di ausiliario del Giudice, non dovrà essere indicato quale titolare effettivo del rapporto, non rivestendo né il ruolo di cliente né di suo esecutore.

## DISPONE

### COMPITI DEL LIQUIDATORE:

- è necessario che il liquidatore proceda ad aprire un conto corrente. A tal fine, fin d'ora e con il presente provvedimento:
  - AUTORIZZA il liquidatore ad aprire un conto corrente presso un istituto di credito a sua scelta, purché non versi in condizioni di incompatibilità con lo stesso.
  - che il conto corrente sia intestato alla procedura concordataria con mandato ad operare al liquidatore stesso e denominato "conto procedura";
  - che il conto denominato "procedura" deve essere strutturato in tre partite, ovvero: a1) sottoconto "spese", su cui devono confluire tutte le somme incamerate dalla procedura a titolo di spese,; a2) sottoconto "rendite" su cui devono confluire tutte le somme incamerate dalla procedura a titolo di rendite, frutti, canoni, indennità *et similia*; a3) sottoconto "vendita" su cui devono confluire il saldo del prezzo di aggiudicazione ed il saldo delle spese versate dall'aggiudicatario;
  - che, per le sole spese relative al trasferimento a carico dell'aggiudicatario, il liquidatore è autorizzato ad aprire - in alternativa al conto sopra indicato – altro conto corrente sempre presso uno degli istituti di credito sopra indicati, intestato ugualmente alla procedura concordataria con mandato ad operare al liquidatore stesso e concernente unicamente le spese.
- I. Prima del completamento delle operazioni di vendita di vendita, il liquidatore provvederà alla notifica ex art 107 comma 3 L.F.; redigerà l'avviso di vendita senza incanto con la puntuale e compiuta descrizione ed individuazione dei beni e diritti che si pongono in vendita facendo riferimento alla descrizione contenuta nella relazione di stima e alla suddivisione in lotti prevista dal programma di liquidazione, indicando se sull'immobile gravano trascrizioni/iscrizioni non suscettive di cancellazione con il decreto di trasferimento e inserendo ogni informazione che si reputi utile per gli offerenti. Il liquidatore dovrà procedere altresì alla determinazione del prezzo base facendo riferimento al prezzo determinato dall'esperto ai sensi del novellato art. 568 c.p.c., salva diversa indicazione del Giudice Delegato, il liquidatore dovrà indicare lo stato di occupazione degli immobili posti in vendita, il rilancio pari al 2% del prezzo base (arrotondato per eccesso), specificando che le attività riguardanti le deliberazioni sulle offerte, nonché l'espletamento della gara, avverranno con modalità telematica innanzi a lui nel luogo indicato nella presente ordinanza. Inoltre, ai sensi dell'art. 173 *quater* disp. att. c.p.c., l'avviso di vendita deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal relativo CDU (che dovrà avere validità fino alla data fissata per la vendita e quindi dovrà essere aggiornato dal liquidatore, tenuto conto che esso "*conserva validità per un anno dalla data di rilascio*", art. 30, co. 3, D. Lgs. 380/01), nonché le notizie di cui all'art. 46 del T.U di cui al DPR n. 380/2001 e di cui all'art. 40 L. n. 47/1985 e successive modificazioni (es. permesso di costruire, concessione edilizia o permesso in sanatoria; in caso di abusi edilizi, va menzionata la sola esistenza degli abusi e la loro sanabilità o meno), con l'avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, co. 5 del citato T.U e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. n. 47/1985 e presentare, a sua cura e spese, domanda in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Nell'avviso di vendita il liquidatore dovrà indicare se il bene posto in vendita è base imponibile IVA. Pertanto, il liquidatore dovrà verificare se trattasi di debitore esercente attività di costruzione e/o ristrutturazione. Solo in tale ultima ipotesi, la vendita dell'immobile a destinazione abitativa, entro 5 anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione, è obbligatoriamente soggetta ad IVA, con l'esercizio della rivalsa, sia nel caso in cui l'aggiudicatario sia persona fisica che



impresa. Se invece la vendita degli immobili abitativi è effettuata decorsi i predetti 5 anni, il liquidatore dovrà invitare il debitore, quale unico soggetto legittimato ad esercitare l'opzione IVA di cui all'art. 10, co 1, n. 8 bis e n.8 ter, DPR n. 633/72, come modificato dall'art. 9 DL 83/2012, per l'applicazione del "reverse charge" qualora l'aggiudicatario sia soggetto passivo IVA (art. 17 c. 6 lettera bis, DPR n. 633/72), allegando all'invito stesso il modello per l'esercizio dell'opzione che dovrà essere restituito al liquidatore debitamente sottoscritto dal debitore, in una copia del documento di identità in corso di validità. Il predetto modello dovrà essere poi allegato al decreto di trasferimento.

Nelle fattispecie ex art. 10, comma 1, n. 8 bis e n. 8 ter D.P.R. 633/72, in mancanza di esercizio dell'opzione nel termine concesso dal liquidatore al debitore, il trasferimento avverrà in regime di esenzione IVA.

Nel caso in cui il debitore sia invece persona fisica o impresa diversa dalle imprese di costruzione/ristrutturazione, nel caso di aggiudicazione di immobili abitativi, trova invece sempre applicazione il regime di esenzione IVA, venendo meno la possibilità di optare per l'imponibilità, anche qualora l'aggiudicatario sia soggetto passivo IVA. Pertanto, in tale ipotesi, il trasferimento dell'immobile è un'operazione fuori campo IVA per carenza del requisito soggettivo e, di conseguenza, non potrà nemmeno applicarsi il reverse charge.

In caso di immobili strumentali, l'imponibilità ai fini IVA è obbligatoria solo nel caso di soggetto sottoposto a procedura concorsuale esercente attività di costruzione/ristrutturazione qualora la cessione avvenga entro i 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori; oltre i 5 anni, si applica il regime di esenzione con possibilità di esercizio dell'opzione all'assoggettamento ai fini IVA. Qualora il debitore svolga attività differente dalla costruzione/ristrutturazione, la cessione avverrà in regime di esenzione, fermo restando la facoltà di esercizio dell'opzione ai fini dell'applicazione del reverse charge, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

Il meccanismo della inversione contabile c.d. reverse charge si applica solo nelle ipotesi espressamente previste ed è in ogni caso escluso qualora il trasferimento sia obbligatoriamente soggetto a IVA (es. fabbricati venduti al grezzo, terreni edificabili).

In ogni caso, le indicazioni contenute nella presente ordinanza sulla imponibilità IVA dei beni posti in vendita e sulle ipotesi e modalità di applicabilità del reverse charge, dovranno essere applicate dai curatori tenendo conto della normativa vigente e delle modifiche che in futuro dovessero essere apportate in materia fiscale sui trasferimenti immobiliari.

Nell'avviso dovrà essere anche evidenziato che:

- tutte le attività che, a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice delegato, o dal cancelliere o dal giudice delegato, saranno eseguite dal liquidatore presso il suo studio, fatto salvo quanto si dirà a proposito della presentazione delle offerte e della eventuale gara tra gli offerenti;
- le offerte dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica seguendo le indicazioni riportate qui di seguito e contenute nel "Manuale utente" disponibile all'interno del Portale delle Vendite Pubbliche;
- la cauzione dovrà essere presentata mediante bonifico bancario (con causale "versamento cauzione") eseguito sul conto corrente del gestore, indicato dal liquidatore nell'avviso di vendita,
- ove la cauzione non risulterà accreditata sul conto del gestore al momento dell'apertura della busta, l'offerta sarà esclusa;

II. Il liquidatore avrà cura di procedere alla pubblicità dell'ordinanza di vendita, da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione dell'offerta, con le seguenti modalità:

- inserzione sul sito internet ASTALEGALE.NET;
- inserimento dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche.



Il liquidatore, immediatamente dopo la comunicazione della presente ordinanza o dal verbale di rifissazione della vendita, al fine di procedere all'inserimento dell'avviso di vendita sul PVP, deve procedere al pagamento del contributo telematico pari a 100 € per ciascun lotto posto in vendita e dell'importo corrispondente al costo di gestione della gara telematica.

In assenza di attivo, il liquidatore potrà richiedere al giudice delegato specifica autorizzazione alla prenotazione a debito del contributo dovuto che, il funzionario competente effettuerà tempestivamente ed annoterà sulla copia conforme dell'autorizzazione apponendovi il corrispondente numero del mod. 2ASG.

Il Tribunale delega alla società Astalegale.net SpA gli adempimenti di pubblicità di seguito indicati:

- a) Inserimento dell'ordinanza di vendita e dell'avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia;
  - b) Pubblicità ex art. 490, co. 2, cpc, sul sito legale [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net)
- Pertanto, il liquidatore dovrà trasmettere ad Astalegale.net Spa, almeno 75 giorni prima dell'udienza di vendita, i seguenti documenti
1. la ricevuta telematica in formato .XML del contributo ex art. 18 bis TU 115/02 inviata dal creditore ovvero l'autorizzazione alla prenotazione a debito munita del numero del mod. 2ASG;
  2. l'ordinanza di vendita e il verbale di rifissazione, l'avviso di vendita, la relazione di stima, le fotografie e le planimetrie, previa oscurazione di ogni dato "personale" e/o "identificativo".

La società Astalegale.net dovrà curare che gli adempimenti pubblicitari siano effettuati inderogabilmente almeno 30 giorni prima della data fissata per la vendita. Si precisa che le richieste di pubblicazione prive della ricevuta telematica di pagamento delle spese di pubblicità sul portale non saranno lavorate da Astalegale.net, società delegata agli adempimenti di cui sopra.

Solo ove il liquidatore lo ritenga necessario, si autorizza l'esecuzione di pubblicità facoltativa con:


- manifesti in Brindisi e nel luogo in cui si trovano i beni oggetto della pubblicità;
- pubblicità su testata giornalistica locale (Tuttomercato se il numero della procedura è pari o Gazzetta del Mezzogiorno se il numero della procedura è dispari), omettendo nell'inserzione il nome del Giudice.

Il liquidatore indicherà alla società Astalegale.net, tutti i dati per consentire la fatturazione. Il liquidatore depositerà telematicamente:

- l'avviso di vendita non oltre 10 giorni dall'ordinanza di vendita o dal verbale di rifissazione della vendita;
- la prova attestante l'avvenuto inserimento dell'avviso di vendita sul PVP, unitamente alle ulteriori formalità pubblicitarie eseguite, almeno 5 giorni prima della vendita.

III. Il liquidatore interverrà alle udienze fissate dal giudice delegato e procederà alle operazioni relative alla vendita con modalità telematiche. Con la precisazione che la vendita delegata non può essere rinviata o sospesa se non per ordine del Giudice. Il liquidatore provvederà altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità degli utenti connessi, la descrizione delle attività svolte. Il verbale dovrà essere sottoscritto esclusivamente dal liquidatore.

IV. Il liquidatore segnalerà tempestivamente il mancato versamento del saldo prezzo o delle spese da parte dell'aggiudicatario; nel caso invece di versamento integrale del prezzo e delle spese, la vendita sarà realizzata mediante stipula dell'atto di compravendita innanzi ad un notaio; l'aggiudicatario provvederà direttamente al pagamento del notaio che incaricherà per la redazione dell'atto di compravendita; successivamente sarà poi richiesto all'Ill.mo G.D. la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (ex art. 108 II comma L.F.); il liquidatore procederà alla notifica del decreto di trasferimento all'aggiudicatario e alla comunicazione del decreto di trasferimento alla pubblica amministrazione nel caso in cui l'immobile venduto sia interessato da vizi sanabili.



**MODALITA' OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA E ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA VENDITA**

- a) Il Gestore designato per la vendita telematica è la società **ASTALEGALE.NET SPA**  
b) Il portale sul quale avrà luogo la vendita telematica è indicato nell'apposito elenco dei Gestori delle vendite telematiche e specificato nell'avviso di vendita redatto a cura del liquidatore  
c) Il referente della procedura, incaricato delle operazioni di vendita, è il liquidatore

Le offerte di acquisto di cui all'art. 571 c.p.c. dovranno essere depositate con modalità telematica, secondo le disposizioni impartite nella presente ordinanza e dovranno contenere l'indicazione del prezzo, del tempo, delle modalità di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione delle offerte.

L'offerta non è efficace e sarà dichiarata comunque inammissibile nei seguenti casi:

- se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita;
- se l'offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita o la prestasse in misura inferiore al decimo del prezzo da lui offerto;
- se l'offerta fosse inferiore al prezzo base;
- se, nel giorno e nell'ora fissati per la vendita, il liquidatore non riscontrasse l'accredito delle somme dovute a titolo di cauzione sul conto corrente del gestore della vendita.

L'offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile e la cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

Ai sensi dell'art. 573 c.p.c. in caso di più offerte si darà luogo ad una gara sulla base dell'offerta più alta, con la modalità "SINCRONA TELEMATICA", secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1 let. f) del D.M. 23.2.2015, n. 32 ed avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal liquidatore al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara telematica (le comunicazioni agli offerenti avverranno tramite e-mail o chat messa a disposizione dal gestore della vendita). Se gli offerenti che hanno offerto una somma inferiore dichiarano di non aderire alla gara, il bene si aggiudica comunque all'offerente che ha proposto l'offerta migliore anche se assente. L'offerta migliore è quella in ordine di prezzo più alto. Se le offerte si equivalgono in termini di prezzo, la migliore offerta andrà individuata in relazione all'ammontare della cauzione e tempo di pagamento del saldo del prezzo e delle spese. Se anche queste ultime indicazioni si equivalgono, il bene sarà aggiudicato all'offerente che abbia depositato la domanda di partecipazione per primo in ordine di tempo.

Nel corso della gara, tra un'offerta e l'altra dovrà essere apportato un aumento minimo nella misura pari al 2% del prezzo base, arrotondato in eccesso e indicato dal liquidatore nell'avviso di vendita. La gara dovrà considerarsi chiusa quando **SIA TRASCORSO UN MINUTO** dall'ultima offerta, senza che siano stati effettuati ulteriori rilanci.

Dopo la vendita gli importi bonificati a titolo di cauzione dagli offerenti non aggiudicatari saranno agli stessi riaccreditati tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni mediante bonifico bancario; sin d'ora si autorizza il gestore della vendita telematica ad eseguire la relativa operazione, rendendone conto, all'esito, al liquidatore. I costi delle commissioni bancarie eventualmente necessarie alla esecuzione del bonifico sono a carico dell'offerente.

L'importo bonificato dall'offerente risultato aggiudicatario sarà accreditato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni sul c/c intestato alla procedura e aperto dal liquidatore

L'aggiudicatario sarà tenuto a depositare il prezzo residuo, oltre ad IVA come per legge, se dovuta, nonché il 18% del prezzo di aggiudicazione a titolo di acconto spese di trasferimento, **improrogabilmente entro 120 giorni dall'aggiudicazione**. Ai fini del computo del termine di 120 giorni dall'aggiudicazione per il pagamento del prezzo residuo e delle spese si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1/08 al 31/08 (Cass., n. 12004/12). L'eventuale eccedenza dell'acconto versato a titolo di spese di trasferimento gli sarà restituita.

Ai sensi dell'art. 587 c.p.c. se il prezzo non è depositato nel termine stabilito o in caso di rifiuto dell'acquisto, il Giudice dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la cauzione sarà trattenuta a



titolo di multa. Inoltre, gli sarà vietata la partecipazione alle successive aste, relativamente a tutti gli immobili compresi nella presente procedura.

In caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri fiscali della vendita (registrazione, trascrizione e voltura).

In caso di infruttuoso esperimento della vendita, il liquidatore fisserà un ulteriore esperimento di vendita senza incanto determinando il prezzo base in misura ridotta del 20% rispetto al prezzo base precedente. In caso di decadenza dell'aggiudicatario, il nuovo esperimento d'asta verrà fissato senza riduzione di prezzo di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 107 IV comma L.F., il liquidatore potrà sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto; tanto potrà in sostanza avvenire tra il momento dell'aggiudicazione e il deposito in cancelleria della documentazione. Difatti degli esiti delle procedure sarà informato l'Ill.mo G.D., depositando in cancelleria la relativa documentazione. Naturalmente resta fermo il potere dell'Ill.mo G.D. di sospendere la vendita ex art. 108 L.F., qualora ricorrano gravi e giustificati motivi oppure, su istanza presentata entro 10 giorni dal deposito della documentazione, qualora il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

### RENDE NOTO

che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita concorsuale non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente **non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.**


\*\*\*

### P.Q.M. DISPONE

che il liquidatore

- effettui tempestivamente, se del caso anche unitamente al C.T.U al quale richiederà la consegna della documentazione peritale, dal medesimo già predisposta, da utilizzarsi per la pubblicità dell'avviso di vendita, il sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto della procedura;
- depositi telematicamente la pubblicità effettuata almeno cinque giorni prima della vendita;
- fornisca ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita, fornendo anche copia della perizia di stima,
- si adoperi affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare gli immobili posti in vendita entro quindici giorni dalla richiesta, formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non portata a conoscenza di persona diversa dal liquidatore;
- previo appuntamento, accompagnerà i soggetti interessati di persona o a mezzo di un suo delegato *ad hoc* senza aggravio di spese, curando di fissare orari differenziati in modo da non far incontrare i potenziali offerenti, adottando ogni ulteriore più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi e non rivelando in alcun caso ai richiedenti se vi sono o meno altre persone interessate;
- segnalerà eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene;
- scatterà un numero di foto atte a fornire adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi e dei beni mobili, qualora i rilievi fotografici contenuti del fascicolo d'ufficio non siano idonei.

### FISSA INNANZI AL LIQUIDATORE



la vendita senza incanto per il giorno che verrà da questi concordato con il Gestore, nel rispetto dei termini previsti per la pubblicità legale secondo il calendario pubblicato da ASTALEGALE.NET sul sito del Tribunale di Brindisi, sezione "Vendite Giudiziarie"- "Pubblicità" – "Calendario Pubblicazioni". Il liquidatore provvederà alla deliberazione sulle offerte ai sensi dell'art. 572 c.p.c., alla gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c

Manda alla cancelleria per la trasmissione telematica del presente atto al liquidatore  
Brindisi, ....17.1.2024...

IL G.D.  
Dott. Ivan Antonio Natali



DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA

IL 17-1-2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.<sup>sa</sup> Concita DE MARIA

Concita De Maria

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

## ALLEGATO

### MODALITA' PARTECIPAZIONE VENDITA TELEMATICA

L'offerta deve essere redatta mediante il Modulo web ministeriale "Offerta Telematica" reperibile all'interno del portale ministeriale <http://venditepubbliche.giustizia.it> e richiamabile anche mediante un link presente sul sito del Gestore della Vendita all'interno della scheda del lotto per il quale si intende partecipare. Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il portale consentirà la generazione dell'offerta telematica che dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia ([offertapvp.dgsia@giustiziacert.it](mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it)) per il tramite di casella di "posta elettronica certificata per la vendita telematica" oppure, in mancanza di tale apposito indirizzo, dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inviata tramite un normale indirizzo di posta elettronica certificata.

Nella pagina web iniziale Modulo web ministeriale "Offerta Telematica" è disponibile il "Manuale utente" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia contenente le indicazioni per la compilazione e l'invio dell'offerta telematica.

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell'offerta entro le ore 23:59 del giorno non festivo precedente la vendita, escluso il sabato. In caso di rinvio di ufficio della vendita, resta fermo, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, quello del giorno non festivo precedente la data di vendita originariamente fissata, escluso il sabato. L'offerta si intende depositata, e quindi a tutti gli effetti presentata, nel momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero, la ricevuta completa di avvenuta consegna. Ai fini della tempestività del deposito rileva la data e l'ora in cui questa ricevuta viene generata.

**Il presentatore può far pervenire per ciascuna gara l'offerta di un solo soggetto.** Dopo la prima, le altre offerte sono dichiarate inammissibili. La prima è quella giunta, secondo la ricevuta generata di cui sopra, in data e/o orario antecedente a tutte le altre presentate dallo stesso presentatore.

E' ammessa la partecipazione di avvocato per persona da nominare.

Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta d'asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto. Le offerte presentate sono IRREVOCABILI.

### DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati devono allegare telematicamente all'offerta, a pena di esclusione, la documentazione di seguito riportata:

1. Copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale per le persone fisiche;
2. documentazione attestante il versamento tramite bonifico bancario sul conto della cauzione (segnatamente, copia della contabile dell'operazione), da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico (si veda "*Versamento cauzione*");
3. la richiesta di agevolazioni fiscali;
4. se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo, all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);



5. per le persone giuridiche andrà allegato nella busta telematica il certificato CCIAA aggiornato (non più di 10 giorni) dal quale risulti la costituzione della stessa ed i poteri dell'offerente;
6. se l'offerta viene presentata in nome e per conto di un minore dovrà essere allegata nella busta telematica la prescritta autorizzazione del Giudice Tutelare;
7. se il soggetto offerente è un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente e di chi sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
8. se l'offerta viene presentata da soggetto extracomunitario dovrà essere allegato nella busta telematica il permesso di soggiorno in corso di validità;
9. ove l'offerente voglia non sottoscrivere con firma digitale l'offerta ma voglia inviarla a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica a norma dell'art. 12 D.M. 32/2015, non saranno ritenute valide le offerte trasmesse a mezzo posta elettronica certificata le quali non contengano, in calce o in allegato, l'attestazione, (rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica) che la pec è stata rilasciata previa identificazione del richiedente;
10. se l'offerta è formulata da più persone, copia per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

#### **VERSAMENTO DELLA CAUZIONE**

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l'avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, di importo pari al 10% del prezzo offerto. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto del gestore le cui coordinate sono riportate nell'avviso di vendita.

Il bonifico dovrà contenere la causale: "versamento cauzione".

La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente l'offerta.

Al fine di poter verificare l'avvenuto accredito del bonifico della cauzione lo stesso dovrà essere effettuato con congruo anticipo, in tempo utile onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto e la generazione della nota contabile bancaria prima dello scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica il liquidatore non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

#### **VERSAMENTO DEL BOLLO**

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR n. 447/2000. Il pagamento del bollo digitale deve essere pagato dal presentatore dell'offerta in autonomia sul Portale dei Servizi Telematici. A seguito del pagamento del bollo digitale, il presentatore dell'offerta scarica dal PST la relativa ricevuta telematica. L'offerente allega la suddetta ricevuta e il file offerta in formato .p7m alla PEC del Ministero.

L'offerta può essere presentata anche senza bollo benché in tal caso si incorre in procedure di recupero coatto, aggravati e sanzioni.

#### **ASSISTENZA**



Per ricevere assistenza l'utente potrà contattare il gestore di volta in volta indicato dal liquidatore nell'avviso di vendita.

### **ESAME DELLE OFFERTE. EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI ED AGGIUDICAZIONE**

Il giorno e nell'orario previsto per l'apertura dei plichi, (di cui dovrà essere dato conto nell'avviso di vendita) gli offerenti interessati a partecipare alla eventuale gara dovranno collegarsi al portale del gestore e dunque risultare "on line". Entro 30 minuti dall'orario previsto, ove il liquidatore non sia in grado di procedere all'esame delle offerte (poiché non si è ancora conclusa la gara tra gli offerenti prevista quello stesso giorno per una diversa procedura o per un diverso lotto di vendita), lo comunicherà, tramite la messaggistica del portale, e dandone atto nel verbale di vendita, agli offerenti ed agli interessati che si siano registrati per assistere alle operazioni di vendita, indicando il nuovo orario previsto. In ogni caso, anche qualora all'orario previsto, per qualunque ragione, l'offerente non riceva comunicazione alcuna, l'offerta rimane irrevocabile ai sensi e nei termini di cui all'art. 571 c.p.c

Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita Astalegale.net invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta le credenziali di accesso al Portale del gestore della vendita e un invito a connettersi entro l'orario previsto per l'avvio delle operazioni di vendita. Un estratto dell'invito di cui al periodo precedente è trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile eventualmente indicato nell'offerta di acquisto.

Terminato l'esame delle offerte, qualora sia pervenuta una unica offerta e ricorrano i presupposti indicati nella presente ordinanza, il liquidatore procederà all'aggiudicazione.

In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara telematica tra gli offerenti prendendo come prezzo base l'offerta più alta. Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide. Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo **massimo di UN MINUTO**. La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del bene.

Dopo la vendita gli importi bonificati a titolo di cauzione dagli offerenti non aggiudicatari saranno agli stessi riaccreditati tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni mediante bonifico bancario; sin d'ora si autorizza il gestore della vendita telematica ad eseguire la relativa operazione, rendendone conto, all'esito, al liquidatore. I costi delle commissioni bancarie eventualmente necessarie alla esecuzione del bonifico sono a carico dell'offerente.

L'importo bonificato dall'offerente risultato aggiudicatario sarà accreditato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni sul c/c intestato alla procedura e aperto dal liquidatore

I costi delle commissioni bancarie eventualmente necessarie alla esecuzione del bonifico sono a carico dell'offerente.

Alle operazioni di vendita possono assistere, oltre che gli offerenti e le parti, gli altri soggetti autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura.

### **MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI**

Nel caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia:

- ove si tratti di interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà comunicata dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero ai gestori della vendita telematica, i quali a loro



volta ne danno comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti e su quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte dovranno essere depositate cancelleria, in modalità cartacea;


- ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati, l'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. In questo caso tuttavia l'offerente dovrà documentare la tempestività del deposito dell'offerta mediante l'invio di siffatta ricevuta.

I problemi di connessione dell'offerente non potranno in nessun caso incidere sullo svolgimento della procedura.

Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita, il liquidatore dovrà disporre di due linee di connessione. Ove fosse comunque impossibile svolgere la vendita, ne darà immediata comunicazione agli offerenti (informando contestualmente il Giudice Delegato) e riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed ora.

Brindisi, 17.1.2024

IL G. D.  
Dott. Ivan Antonio Natali



DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA

IL 17.1.24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Goncita DE MARIA*

*Goncita De Maria*

